



Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)

Modifica del 19 febbraio 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 novembre 2012¹ concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri è modificata come segue:

Art. 9a Autorizzazione di viaggio per rifugiati
(art. 59c cpv. 2 LStrl)

¹ In caso di malattia grave, infortunio grave o di decesso di un congiunto, la SEM può autorizzare un rifugiato a recarsi in uno Stato per il quale è stato disposto un divieto di viaggio secondo l'articolo 59c capoverso 1 secondo periodo LStrl.

² La domanda di autorizzazione debitamente motivata deve essere depositata con le relative prove presso l'autorità cantonale competente.

³ L'autorità cantonale competente trasmette la domanda alla SEM.

⁴ La validità dell'autorizzazione di viaggio è limitata al periodo di tempo necessario per il viaggio, ma al massimo a 30 giorni.

⁵ Sono considerati congiunti secondo il capoverso 1 i genitori, i nonni, i fratelli e le sorelle, il coniuge, i figli e gli abbiatici del rifugiato.

Art. 12 cpv. 3

³ Il titolo di viaggio per rifugiati non autorizza viaggi nello Stato d'origine o di provenienza o in uno Stato per il quale è stato disposto nei loro confronti un divieto di viaggio.

¹ RS 143.5

Art. 17 Messa fuori uso e distruzione di documenti di viaggio

¹ I documenti di viaggio restituiti sono resi inutilizzabili e successivamente distrutti dalla SEM.

² Al momento della restituzione, i documenti di viaggio resi inutilizzabili possono, su richiesta del titolare, essere riconsegnati al titolare oppure, se questi è deceduto, ai congiunti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2020.

19 febbraio 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr